

MAGGIO  
2026

# Kleros magazine

Mensile di **informazione familiare e patrimoniale**





**Gianni Fuolega**  
**Amministratore delegato Kleros**



**Massimo Doria**  
**Presidente Kleros**



**Massimo Perini**  
**Avvocato e partner Kleros**

## IL FUTURO SI PIANIFICA NEL PRESENTE

Kleros srl nasce come società di consulenza nell'ambito familiare, patrimoniale, aziendale, generazionale e nella tutela della famiglia e del patrimonio.

Oggi viviamo tutti nel mondo dell'informazione e delle notizie in tempo reale in quanto, accanto alle fonti tradizionali come stampa, tv e radio, si sono affiancati i social media.

In questo gigantesco mondo di informazioni, Kleros Magazine ha l'obiettivo di inserirsi come fonte specializzata per fornire a voi tutti un mensile di aggiornamento in ambito familiare e patrimoniale.

Dalla nostra esperienza professionale abbiamo compreso l'importanza delle informazioni legate alla tematica familiare e patrimoniale al fine di comprendere l'utilità e l'importanza di attivare una corretta progettazione patrimoniale.

Pertanto affermiamo che "se sei informato comprendi, se comprendi conosci, se conosci pianifichi e se pianifichi puoi proteggere la tua famiglia ed il tuo patrimonio".

# *Carissime lettrici e carissimi lettori,*

eccoci puntuali all'appuntamento con il Kleros Magazine, il numero di maggio, il mese che ci prende per mano e ci porta verso l'estate.

Prendiamo atto che dallo scorso mese a questo mese la situazione geopolitica è rimasta invariata: guerre aperte su tutti i fronti.

Se ci pensiamo, dopo il Covid, che letteralmente ha stravolto le nostre vite e le nostre abitudini, ora ci troviamo in un mondo "in disordine", un periodo in cui regna continuamente caos ed incertezza.

E lo sapete qual è la cosa più importante da tenere bene a mente in questo contesto? Non farsi "travolgere dal gioco".

Nell'incertezza occorre aggrapparsi alle nostre certezze, senza farsi distrarre dai "rumori di fondo": le nostre famiglie e i nostri affetti, i nostri piani, i nostri progetti, i nostri investimenti.

La vita va avanti, e deve andare avanti per come la vogliamo, per quello che cerchiamo, per quello che vogliamo essere... la vita va avanti, e tutto il resto è rumore che ci gira attorno.

Ci teniamo molto a ricordare, in qualche modo a celebrare, un italiano che ci ha lasciato proprio il primo maggio, Alex Zanardi. A lui dedicheremo la pagina di apertura del nostro magazine, perché quello che ci ha lasciato ci rimarrà per sempre.

Ora vi lasciamo come sempre alla lettura delle nostre "storie patrimoniali".

Questo mese, come sempre, parleremo di successione ereditaria, di assicurativo, di disabilità, di previdenza.

Come sempre tante storie per riflettere, per "fare cultura" in ambito patrimoniale.

Buona lettura!



MAGGIO 2026

NUMERO QUATTRO

# Indice

**6** CI VUOLE UN PO' DI "ZANARDISMO"

**7** **SUCCESSIONE EREDITARIA**  
**IL LUCIDO INTERVALLO PER IL TESTAMENTO**  
a cura del Kleros Team

**12** **FAMIGLIA**  
**UN DIVORZIO INGLESE IN SEPARAZIONE DEI BENI**  
a cura di Massimo Perini

**15** **DISABILITÀ**  
**TRUST "DOPO DI NOI" E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**  
a cura di Camilla Berto



MAGGIO 2026

NUMERO QUATTRO

# Indice

**24** **ASSICURAZIONI**  
**APERITIVO CON IL RISCHIO: LA POLIZZA D&O**  
a cura del Kleros Team

**27** **PREVIDENZA**  
**DIALOGO SULLA RICONGIUNZIONE, TOTALIZZAZIONE E CUMULO**  
a cura di Alessandro Micheli

**31** **THE WARREN BUFFETT'S LESSON**  
a cura del Kleros Team

**34** **LE NOVITÀ DEL MESE**  
**AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO E GIURISPRUDENZIALE**

## Ci vuole un po' di "Zanardismo"



Il primo maggio ci ha lasciato Alex Zanardi, un uomo, uno sportivo, un italiano che è entrato nel cuore di tutti.

E non poteva essere diversamente.

In questi giorni, comprensibilmente, è stato scritto tanto su di lui, sulla sua vita, sulle sue vicende, sulle sue imprese sempre al limite.

Non possiamo aggiungere molto di più rispetto a tutto quello che già è stato scritto e tutto quello di cui abbiamo letto.

Ci sentiamo però di poter affermare una cosa, questa sì: se tutti, ogni giorno riuscissimo a mettere un po' di puro e sano "zanardismo" in quello che siamo e in tutto quello che facciamo, sicuramente il mondo che viviamo sarebbe un posto migliore.

Grazie Alex, ci hai insegnato che i supereroi esistono veramente

# SUCCESSIONE EREDITARIA

## Il lucido intervallo per il testamento

a cura del Kleros Team

«Caro Beppe, vedi come siamo fortunati»  
«Fortunati Aldo? La vecchiaia è una brutta bestia amico mio!»  
«Sì, lo so, ma tutto sommato noi ce la spassiamo anche troppo bene, guarda qua, serviti e riveriti, l'infermiera che ti dà la medicina, la partitella a carte, la televisione... mica se lo possono permettere tutti»  
«Lo so, lo so, la vecchiaia a volte è un lusso che non tutti possono permettersi»  
«Già, un lusso. Ma ascolta, vuoi che oggi ci mettiamo a scrivere?»  
«A scrivere? Ma sei diventato un poeta?»  
«Ma che poeta e poeta, intendo il testamento, come l'altro giorno»  
«Ah ecco, mi sembrava che dovevo fare qualcosa»  
«Sì, però non fare come ogni volta che poi ti arrabbi e stracci tutto»  
«E mi arrabbio sì, se non posso scrivere quello che voglio io!»  
«Ci sono regole da rispettare, come te la faccio capire sta cosa!»  
«E va bene, facciamo le cose in regola»  
«Al proposito, sai cosa ho letto?»  
«No, che hai letto?»  
«Un'ordinanza della Cassazione»  
«Eccolo là con le regole, lo sapevo, ancora devo iniziare e già inizia»



# SUCCESSIONE EREDITARIA

## Il lucido intervallo per il testamento

a cura del Kleros Team

«No, è che è importante, è l'Ordinanza 9534 del 2025»

«E che dice?»

«Fa proprio al caso tuo, che credi di poter fare il matto per scrivere tutto quello che ti pare»

«Non è “tutto quello che mi pare”, è diverso, è “quello che voglio”»

«Oh, comunque buono sto caffè d'orzo»

«Buono? Se lo dici te...»

«Comunque ti dicevo che se uno pensa si fare il furbo, potrebbe essere impugnato il testamento per “incapacità naturale”»

«Incapacità naturale?»

«Sì, lo prevede l'articolo 591 del codice civile»

«E che prevede?»

«Che se non ci sei con la testa, il testamento potrebbe essere impugnato per incapacità naturale»

«Ma io ci sono con la testa, anche troppo»

«“Anche troppo” mi pare un po' esagerato!»

«Magari ogni tanto dimentico dove ho messo la dentiera, ma stai sicuro amico mio che non dimentico mica dove ho messo i soldi!»



# SUCCESSIONE EREDITARIA

## Il lucido intervallo per il testamento

a cura del Kleros Team

«Comunque l'ordinanza dice che se qualcuno vuol impugnare il testamento per incapacità naturale dovrà sudare sette camicie! Mica è sufficiente che portino al giudice la prova che hai dimenticato il mio compleanno o che d'inverno vai per la strada in pigiama»

«Quindi per sta cosa non è che basta essere un po' rimbambiti come te!»

«Ahahahaahhaa!»

«Eh no, i giudici hanno stabilito che chi vuol impugnare il testamento per incapacità naturale deve provare che nel momento in cui hai scritto dovevi essere completamente fuori come un balcone»

«E come fanno a provarlo? Mi devono riprendere mentre firmo»

«Ed è lì il bello, l'onere della prova ce l'ha chi contesta, e mica è semplice. La legge presume che fino a prova contraria siamo sani, anche se su di te qualche dubbio ce l'avrei...»

«Ma senti chi parla! L'altro giorno cercava il telecomando nel frigorifero»

«Io se mi gira lascio tutto alla casa di cura!»

«Bravo, così almeno mettono l'aria condizionata nuova e grazie alla tua eredità sto un po' più al fresco»

«Aspetta, zitto, zitto che sta arrivando»



# SUCCESSIONE EREDITARIA

## Il lucido intervallo per il testamento

a cura del Kleros Team

«Chi?»

«Shhhhh.... la capoinfermiera, fai finta di niente»

«Buongiorno signorina Carla, ma che bella che è oggi!»

«Grazie, ecco le vostre belle pilloline, vediamo che le prendente subito»

«Le pilloline! Pensavo ci avesse portato lo spritz!»

«Sì, magari domani. Ma cosa sono quei fogli?»

«Quali fogli?»

«Quei fogli con la penna, non fate finta di niente, vi ho visto da un kilometro di distanza che li avete nascosti dietro la schiena»

«No, niente, scarabocchiamo un po'...»

«Eh, lo so scarabocchiamo... qui abbiamo i due “principi del foro”, i massimi esperti in materia testamentaria!»

«E allora signorina Carla deve sapere che stavamo discutendo proprio di questioni giurisprudenziali»

«Eh, ve lo detto che siete ad altissimi livelli... solo che è da due anni che scrivete e poi stracciate tutto...»

«No, stavo spiegando a questo zuccone che in base a questa ordinanza della Cassazione per impugnare il testamento per incapacità serve provare la “privazione assoluta della coscienza”»



# SUCCESSIONE EREDITARIA

## Il lucido intervallo per il testamento

a cura del Kleros Team

«Ah, ecco, parliamo della famosa “incapacità naturale”»

«Esatto»

«Voi siete dei furbetti cari miei, oramai vi conosco. La mattina due ore per trovare i calzini solo per farvi aiutare, e poi il pomeriggio diventate giuristi Signorina Carla, calzini o non calzini, oramai è pacifico, se firmo mentre sono lucido, è legge!»

«Lo so, lo so, la giurisprudenza parla di “lucido intervallo”»

«Esatto, e se io firmo nel “lucido intervallo” posso anche mangiare il sapone per merenda, ma il testamento vale»

«Sì, certo, allora mettiamola così: se fate i furbetti con le medicine, io mi metto a scrivere sul vostro diario clinico, e allora vedrete ai vostri eredi che autostrada che gli apro...»

«No Carla, no, se scrive che siamo un po' così e così ci rovina tutto!»

«E allora fate i bravi, prendete la pastiglia per la pressione, quella per il colesterolo e pure questa che è per la memoria, così almeno vediamo se il “lucido intervallo” vi dura fino a stasera»



Immaginiamo che tu, cittadino italiano, residente in Italia, sia sposato in regime di separazione dei beni, con tua moglie, anch'essa italiana e residente in Italia.

Bene, ammettiamo ora che tu e tua moglie per “x” motivi non vi “piacciate più”: scatta la crisi del rapporto, si aprono le strade della separazione e del divorzio... può succedere...

Prima domanda importante: visto che siete coniugati in regime di separazione dei beni, divorzio o non divorzio, ognuno è titolare dei propri beni in modo esclusivo, corretto?

Sì, è corretto, in Italia funziona così. L'alternativa, lo sappiamo, sarebbe stata la “comunione dei beni” e, in quel caso, a prescindere da chi ha acquistato i beni durante il matrimonio, il patrimonio nel suo complesso sarebbe stato metà per ciascuno.

Tutto chiaro e pacifico fin qui, in Italia funziona così. Ma a questo punto c'è un piccolo problema e sta proprio qui: in Italia funziona così, ma non è detto che funzioni così anche in altri stati.

Allora ritorniamo a te, imprenditore rampante, e ammettiamo che negli anni hai lavorato sodo, ti sei trasferito in Inghilterra con il tuo business e



piano piano hai accumulato un bel po' di ricchezza. E' chiaro, tutta intestata a te, perché tua moglie, casalinga in separazione dei beni, non ha "ricavato" nulla.

In tutta questa storia, però, come spesso accade nelle belle storie, ad un certo punto c'è il "colpo di scena".

La moglie ha una fantastica idea: ma perché questo divorzio non si fa in Inghilterra? Dopotutto, in questi anni, abbiamo fatto tutto là...

Ecco allora che con il suo pool di avvocati, non sceglie il "foro italiano", ma incardina la procedura in Inghilterra, luogo del domicilio della coppia.

E qui inizia il film.

La Corte inglese, sulla base del "domicilio di elezione", dei legami familiari e personali con lo stato e in relazione all'esigenza di garantire tutela economica la coniuge "più debole", riconosce la propria competenza.

E voi direte, vabbè, cambia poco, che si lascino qua, o che si lascino là, divorzio è divorzio... in realtà non è proprio così.

In caso di divorzio in Italia in regime di separazione dei beni, ciascuno dei coniugi, al di là di eventuali assegni divorzili a favore o contro, rimane titolare esclusivo dei propri beni. Ma in Inghilterra, come si suole dire



“la musica cambia”.

Il giudice Inglese guarda più alla “sostanza del matrimonio”, cioè anche a chi ha cresciuto i figli, a chi ha seguito i trasferimenti internazionali, a chi ha rinunciato alla propria carriera, a chi ha supportato l’altro partner nella costruzione del successo professionale o imprenditoriale.

La Corte inglese, quindi, nonostante la separazione dei beni “italiana”, applica i principi di Common Law, considerando tutti i beni come parte del “patrimonio familiare divisibile” (matrimonial assets).

L’obiettivo quindi è un “clean break”, in modo da garantire trasferimenti di proprietà anche al coniuge “più debole”.

Morale della favola: in caso di regime di separazione dei beni in Italia, non è detto che il giudice del divorzio inglese rispetti le intestazioni dei beni, facendo prevalere il principio della “divisione equa”.



# DISABILITÀ

## Trust “Dopo di noi” e amministratore di sostegno: l’autorizzazione del tribunale a non esercitare l’azione di riduzione

a cura della dott. ssa Camilla Berto – Giuridika sta

Prendiamo spunto da un provvedimento del Tribunale di Sulmona per approfondire una tematica sempre delicata ed una casistica particolare: il trust “dopo di noi” e la posizione dell’amministratore di sostegno di fronte ai diritti del legittimario.

La storia è quella di una signora che viene a mancare e lascia un figlio incapace di intendere e volere, affetto da grave disabilità, già soggetto ad amministrazione di sostegno.

Al momento della morte la signora lascia un testamento, con il quale istituisce un “trust testamentario” a favore del figlio, nominando come trustee (cioè la persona che dovrà gestire i beni del trust) lo stesso amministratore di sostegno del figlio, affidandogli il compito di amministrare gli strumenti finanziari depositati in banca, affinché i relativi redditi fossero destinati esclusivamente al disabile, e che, alla di costui, i fondi residui fossero destinati a due nipoti indicati in modo specifico.



# DISABILITÀ

## Trust “Dopo di noi” e amministratore di sostegno: l'autorizzazione del tribunale a non esercitare l'azione di riduzione

a cura della dott. ssa Camilla Berto – Giuridika sta

È evidente che si tratta di un trust “Dopo di noi”, ossia quella particolare tipologia di trust prevista espressamente dalla legge n. 112 del 2016, ossia uno strumento pensato al fine di consentire ai genitori di garantire la cura ed il benessere dei propri figli disabili per momento successivo alla loro morte.

In seguito all'apertura della successione e, quindi, alla pubblicazione del testamento, l'amministratore di sostegno del figlio disabile, nominato trustee del trust, si trova di fronte ad una situazione particolarmente delicata: essendo il patrimonio della madre destinato non al figlio (disabile) legittimario, ma ad un trust, lui, amministratore di sostegno, avrebbe dovuto esercitare l'azione di riduzione contro la disposizione testamentaria che, di fatto, avrebbe escluso totalmente il figlio dalla successione materna?

La questione che si pone l'amministratore di sostegno appare di non poco conto: può un trust istituito per proteggere un figlio disabile essere considerato lesivo



## Trust “Dopo di noi” e amministratore di sostegno: l’autorizzazione del tribunale a non esercitare l’azione di riduzione

a cura della dott. ssa Camilla Berto – Giuridika sta

della sua quota di legittima nell’ipotesi in cui il beneficiario non riceve beni in proprietà, ma soltanto utilità economiche gestite dal trustee?

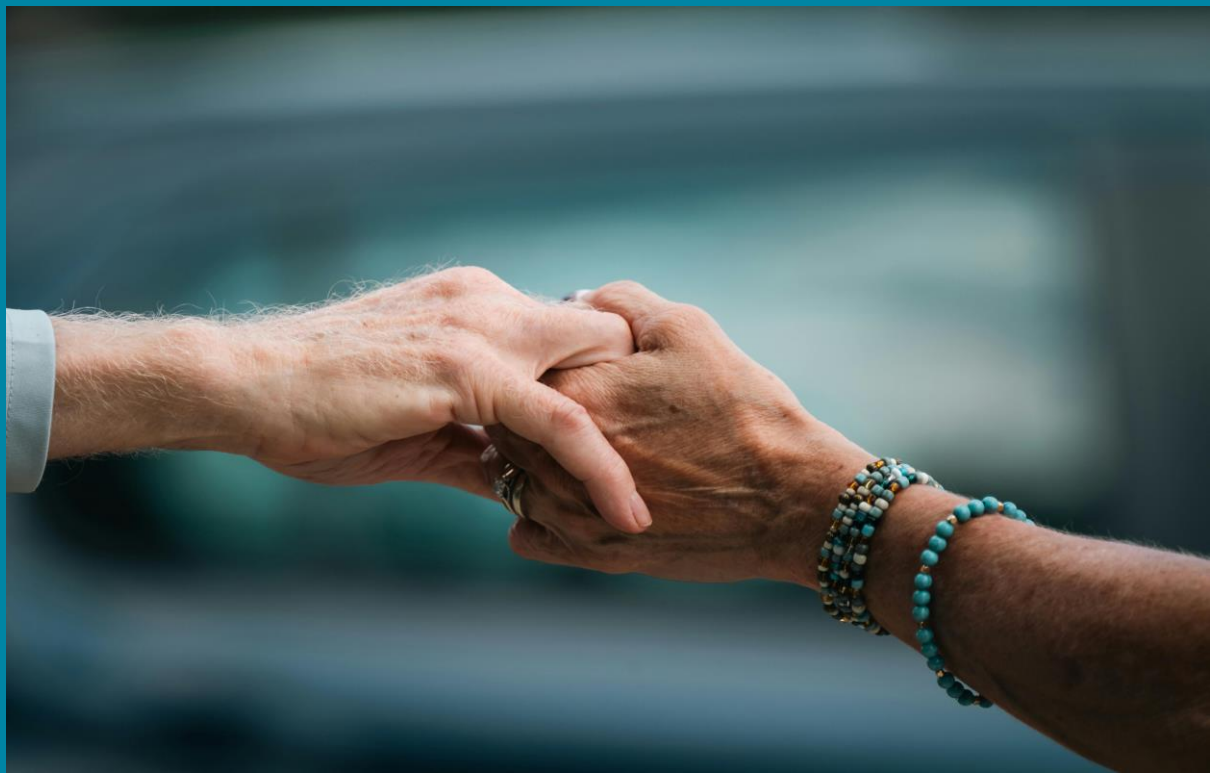
L’amministratore di sostegno avanza istanza al Tribunale di Sulmona di essere autorizzato a non esercitare l’azione di riduzione.

Il Tribunale, con decisione del 22 marzo 2023, autorizza il trustee a non esercitare l’azione di riduzione, in quanto esercitarla sarebbe andato contro l’interesse del soggetto disabile, in quanto avrebbe soltanto complicato la gestione dei beni e ridotto la loro efficacia nel suo interesse.

Vediamo allora quali sono state le due ragioni principali che hanno condotto il Tribunale ad accogliere l’istanza del trustee.

### 1. Compatibilità tra trust e amministrazione di sostegno

Il Tribunale ha confermato i due ruoli di amministratore di sostegno e trustee possono coesistere in capo allo stesso soggetto e completarsi



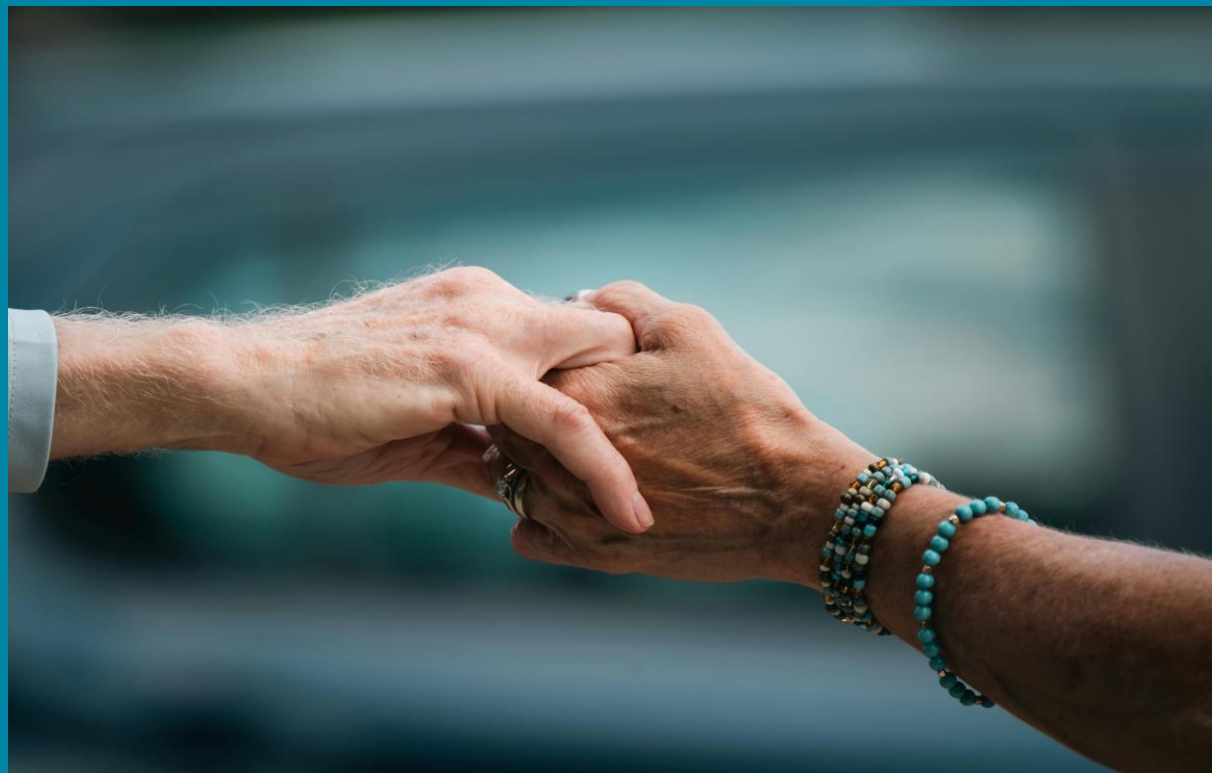
## Trust “Dopo di noi” e amministratore di sostegno: l’autorizzazione del tribunale a non esercitare l’azione di riduzione

a cura della dott. ssa Camilla Berto – Giuridika sta

tra loro. Nel caso concreto, la testatrice aveva deciso che l’amministratore di sostegno del figlio fosse anche il trustee del suo trust in quanto riponeva massima fiducia in lui, ritenendolo il più adatto a prendersi cura del figlio stesso; in secondo luogo, in questo modo si sarebbe evitato di moltiplicare figure diverse di gestione, rendendo il tutto più semplice. Il giudice ha chiarito quindi che i poteri di trustee e quelli di amministratore di sostegno devono essere coordinati e che il trustee può operare liberamente nelle scelte di gestione finanziaria previste per il trust senza dover chiedere di volta in volta l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

### 2. Tutela dei legittimari

Il Tribunale sostiene che il trust “Dopo di noi”, nel caso specifico, essendo istituito tramite testamento, è considerato un atto mortis causa e quindi deve rispettare le quote di legittima previste per gli eredi.



## Trust “Dopo di noi” e amministratore di sostegno: l’autorizzazione del tribunale a non esercitare l’azione di riduzione

a cura della dott. ssa Camilla Berto – Giuridika sta

Il giudice tuttavia ha escluso che un eventuale pregiudizio alla legittima in questi casi renda nullo il trust, poggiando sul fatto che lo stesso legislatore ha riconosciuto ed incentivato l'utilizzo di questo tipo di trust, proprio al fine di tutelare le persone gravemente disabili.

Rimane fermo che qualora un legittimario si ritenesse leso da un trust “Dopo di noi” potrebbe comunque esercitare l’azione di riduzione.

Nel caso specifico, tuttavia, a detta del giudice, ciò non sarebbe stato necessario e, quindi, l’istanza avanzata dall’amministratore di sostegno doveva ritenersi legittima, in quanto, nei casi come quello di specie, dove il trust “Dopo di noi” attribuisce al beneficiario “la sola rendita prodotta dai prodotti finanziari conferiti nel trust”, non costituisce un’ipotesi di pretermissione totale del legittimario, dal momento che può ritenersi totalmente pretermesso unicamente un legittimario che venga estromesso da qualunque beneficio successorio



# DISABILITÀ

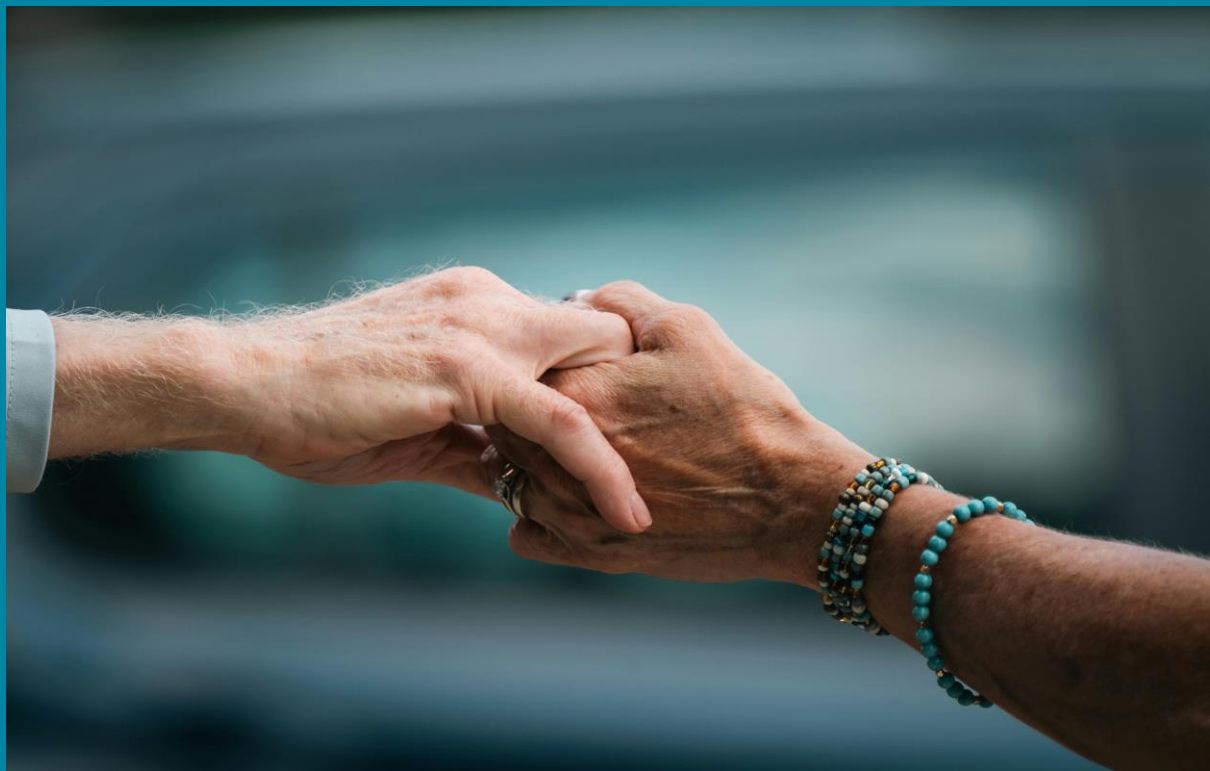
## Trust “Dopo di noi” e amministratore di sostegno: l’autorizzazione del tribunale a non esercitare l’azione di riduzione

a cura della dott. ssa Camilla Berto – Giuridika sta

sull’attivo ereditario. In questo caso il beneficiario, pur non ricevendo i beni in proprietà, riceveva comunque un vantaggio economico (la rendita dei prodotti finanziari) nell’ambito della sua quota di legittima e non poteva quindi dirsi completamente escluso dall’eredità.

In definitiva, dalla lettura del caso specifico, possiamo ricavare che appare evidente che si tratta di operare, caso per caso, una verifica circa il bilanciamento tra la necessaria tutela del soggetto incapace attraverso l’istituzione di un trust “Dopo di noi” da una parte, e dall’altra la tutela dei legittimari che, come noto, all’interno del nostro sistema successorio non può in alcun modo essere violata.

(Vedasi Tribunale di Sulmona, 22 marzo 2023)





# ACCADEMIA DEL PATRIMONIALISTA

[www.kleros.it](http://www.kleros.it)



# Dalla Formazione alla Professione

*Un percorso evolutivo virtuoso profilato sulle diverse esigenze*

PATRIMONIALISTA



STRUMENTI

TECNOLOGIA

COMPETENZA

OPERATIVITÀ

CONOSCENZA

FORMAZIONE



## Perchè la consulenza patrimoniale?



Migliorare la propria immagine inserendo nuovi servizi consulenziali ad alto valore aggiunto



Incrementare la visibilità del mercato



Fidelizzare con nuove analisi i clienti in essere



Facilitare l'acquisizione di nuovi clienti



Visita il nostro sito [www.kleros.it](http://www.kleros.it)

## Aperitivo con il rischio: la polizza D&O

a cura del Kleros Team



«Il più bell'aperitivo è quello insieme alla mia consulente assicurativa di fiducia»

«Eh Marco, immagino! Guarda che lo so che ieri lo hai detto anche alla tua consulente finanziaria di fiducia»

«No, no, no, lo dico solo alla mia cara Giorgia»

«Al proposito, ascolta: non mi hai più detto niente per quella D&O di cui ti ho parlato»

«D&O? Che è sta roba? Sono i cugini di Dolce e Gabbana?»

«Sì, i cugini di Versace. La polizza per il rischio dell'amministratore, non ricordi?»

«Ah, ecco, se mi parli con sigle strane non capisco, dimmi la polizza dell'amministratore»

«Sì quella, guarda che è importante e ti costa un niente»

«Sì, lo so, ma non è che io sono il Lupo di Wall Street, sono un amministratore onesto di una sana Srl, di cosa dovrei preoccuparmi?»

«Sì, bravo, uomo onesto, prendi questo spritz e ascolta: oggi essere onesti è necessario, ma non è mica più sufficiente»

«Ah no»

«No caro mio. La legge oggi non ti chiede di essere solo onesto, ma di essere una sorta di supereroe»

## Aperitivo con il rischio: la polizza D&O

a cura del Kleros Team



«Addirittura un supereroe!»

«Hai presente il nuovo Codice della Crisi d'Impresa?»

«Sì, mi diceva il commercialista»

«Bene, se non hai “assetti organizzativi adeguati”, e le cose in azienda dovessero andar male, gli eventuali creditori bussano alla porta della società, ma anche alla porta dell'amministratore»

«Sì, ma io ho una Srl, e visto che ti piacciono le sigle, significa “responsabilità limitata”»

«Eccolo, vedi che sei un genio!»

«Grazie»

«La tua bella responsabilità limitata è per i soci, ma per te che amministri c'è una responsabilità illimitata e solidale»

«Cioè?»

«Semplice, se il tuo socio combina un guaio e tu non hai vigilato, sei chiamato a rispondere anche tu»

«Mamma mia che tragica! E allora dimmi, cosa farebbe questa D&O?»

«Concretamente ti protegge il patrimonio personale. Intanto ti copre le spese legali, che a volte sono più del danno, e in più per tutti i casi di responsabilità per “*mala gestio*”»

«*Mala gestio*?»

## Aperitivo con il rischio: la polizza D&O

a cura del Kleros Team



«Esatto: gli errori, le omissioni, le valutazioni sbagliate, persino in caso di colpa grave»

«Quindi qualsiasi malanno me lo copre»

«No, non tutto quello che ti passa per la testa: il limite è il dolo, quello non si assicura. Diciamo che ti protegge da chi ti fa causa perché sostiene che gestendo male l'azienda gli hai procurato un danno, ma ciò non significa, come puoi comprendere, avere una "licenza a delinquere"»

«Eh già, chiaro, chiarissimo. Ma dimmi una cosa: se mi fanno causa oggi per un fatto che risale ad anni prima, la polizza stipulata oggi mi coprirebbe?»

«Sì, ci sono apposite clausole "ad effetto retroattivo". La clausola claims made può prevedere la copertura per azioni attuali ma per fatti riguardanti il passato, di cui ovviamente non devi avere conoscenza.»

«Interessante, un bel paracadute!»

«Esatto, un bel paracadute che si spera non sia necessario aprire mai, ma se stai precipitando ti può salvare la vita»

«Ok, ok Giorgio, porta altri due spritz che qua l'ho bevuto senza accorgermene!»

«Attento Marco, guarda che poi tua moglie ti sgrida!»

«Al proposito, esiste una D&O per tutelarmi da mia moglie?»

«No caro, mi dispiace, là sei inassicurabile»

## Dialogo sulla ricongiunzione, totalizzazione e il cumulo (terza parte)

a cura di Alessandro Micheli

*Ben ritrovati. Riprendiamo, come da programma, con la “terza puntata” del nostro focus su come “valorizzare” i contributi versati in diverse gestioni ed Enti previdenziali ai fini di non perderli o di raggiungere il diritto a pensione. Dopo aver trattato la “ricongiunzione”, e la “totalizzazione”, in questo appuntamento ci focalizzeremo sulla “cumulo”.*

«Buongiorno, ben ritrovato»

«Buongiorno, eccomi qua come da accordi»

«Che accordi?»

«Non si ricorda?»

«No»

«Abbiamo parlato prima della ricongiunzione, poi della totalizzazione, e mancava il cumulo, e mi ha detto che dovevo aspettare il mese nuovo, con la terza puntata»

«E quindi?»

«E quindi niente, è il mese nuovo, sentiamo questo cumulo»

«Ah adesso ricordo, certo, certo, ci manca la terza puntata»

«Esatto, mi hanno parlato di “cumulo dei contributi” per evitare di perdere i vecchi versamenti. Di cosa si tratta esattamente?»

«È proprio un’ottima domanda!»

«Grazie»

«Cercherò di risponderle nel modo più chiaro possibile! Come abbiamo

## Dialogo sulla ricongiunzione, totalizzazione e il cumulo (terza parte)

a cura di Alessandro Micheli

compreso in un mercato del lavoro così frammentato, è raro avere una carriera sotto un unico ente. Il cumulo gratuito è lo strumento che le permette di sommare i periodi assicurativi non coincidenti versati in gestioni diverse, comprese le casse dei liberi professionisti, per raggiungere il diritto a un'unica pensione»

«Mi piace la parola “gratuito”? Ma mi sembra troppo bello per essere vero. Qual è il trucco? C'è differenza con la ricongiunzione?»

«Come abbiamo avuto modo di vedere nella ricongiunzione i contributi vengono materialmente trasferiti da una o più gestioni previdenziali in una unica, detta “accentrata”. Fondamentalmente lei sposta tutto in un'unica gestione che le darà una sola quota di pensione finale. Però questa operazione prevede un onere che può essere anche molto impegnativo! Nel cumulo invece non c'è il trasferimento, ma una “somma virtuale” e la sua pensione finale sarà pari al totale delle quote maturate in ogni singola gestione.»

«Aspetti, quindi, se ho capito bene, con il cumulo i soldi non si spostano. Ma come si calcola l'assegno finale?»

«Bellissima domanda anche questa! Vede, l'Inps (o la Cassa professionale) agirà come “ente pagatore” unico, ma l'importo sarà la somma dei singoli segmenti. Ad esempio:

- la quota relativa al lavoro dipendente sarà calcolata secondo le regole del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;

## Dialogo sulla ricongiunzione, totalizzazione e il cumulo (terza parte)

a cura di Alessandro Micheli

- la quota della Gestione Separata seguirà il metodo contributivo;

Il risultato finale è un **unico assegno mensile**.

«E posso usarlo per qualsiasi tipo di pensione? Anche per quella anticipata?»

«Ma certamente caro mio. Il cumulo è valido per:

1. **pensione di vecchiaia** (attualmente 67 anni di età e almeno 20 di contributi)
2. **pensione anticipata ordinaria** (42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne)
3. **pensione di inabilità e ai superstiti** (reversibilità)»

«Ok, ma il cumulo prevede le “finestre di uscita”??? ricordo che nella totalizzazione erano parecchio lunghe, sia per la pensione anticipata che per quella di vecchiaia!»

«E allora visto che mi è simpatico le do una buona notizia: il cumulo, oltre ad essere gratuito e a non prevedere il ricalcolo contributivo dell'intera posizione, non prevede finestre di uscita così lunghe, ma quelle ordinarie!»

«No!»

«Sì, tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata e nessuna finestra per la pensione di vecchiaia che viene messa in pagamento il mese successivo alla presentazione della domanda»

«Ma mi faccia capire: c'è un caso in cui il cumulo non conviene o non si può fare?»

## Dialogo sulla ricongiunzione, totalizzazione e il cumulo (terza parte)

a cura di Alessandro Micheli

«Non si può utilizzare se lei ha già liquidato un trattamento pensionistico in una di quelle gestioni. Inoltre, bisogna valutare se la totalizzazione (di cui abbiamo parlato la scorsa volta) o la ricongiunzione, potrebbero offrire un calcolo più vantaggioso, sebbene quest'ultima sia costosa. Il cumulo è quasi sempre la scelta vincente perché non prevede (come la totalizzazione) il ricalcolo contributivo di tutta la posizione e l'assegno sarà calcolato in base al regime in vigore in ogni singola gestione. In più è un'operazione gratuita.»

«Mi sembra proprio la soluzione ideale per la mia situazione. Ora che abbiamo visto i tre istituti, secondo lei quale è il più adatto alla mia situazione previdenziale e patrimoniale?»

«Capisco benissimo che valutare razionalmente quale è lo strumento più idoneo alla propria situazione non sia semplice, ma non si preoccupi, noi di Kleros siamo qui per lei. Oltre a creare un progetto patrimoniale completo in termini di protezione e pianificazione successoria, siamo in grado anche di costruire un progetto previdenziale che sia in linea con le sue effettive esigenze!»

«Guardi, io la ringrazio, la ringrazio infinitamente. E' sempre tutto un po' complicato, ma almeno ora ho compreso che quegli anni in cui ho lavorato da dipendente non andranno perduti»

«Ed è proprio questo lo scopo: valorizzare ogni singolo contributo versato nella sua carriera e aiutarla ad ottenere la migliore pensione finale!»

# The Warren Buffett's lesson

a cura del Kleros Team

“Lascerò ai miei figli abbastanza perché possano fare qualsiasi cosa,  
ma non abbastanza perché non debbano fare nulla”

*Warren Buffett*

Tutti conoscono Berkshire Hathaway, la “creatura” di Warren Buffet, il colosso miliardario che detiene partecipazioni in assicurazioni, ferrovie, tecnologie, fabbriche di mattoni, nuove energie...

Pochi però magari sanno che in origine quel nome non evocava “finanza”, ma il semplice rumore di telai meccanici e l’odore del cotone lavorato.

E pochi sanno, che proprio la Berkshire Hathaway viene considerata da Buffet il più grande errore della sua carriera.

Nel 1962 comperò l’intera società ad un prezzo stracciato, con la speranza di “rimetterla in carreggiata” e poterci guadagnare dei soldi.

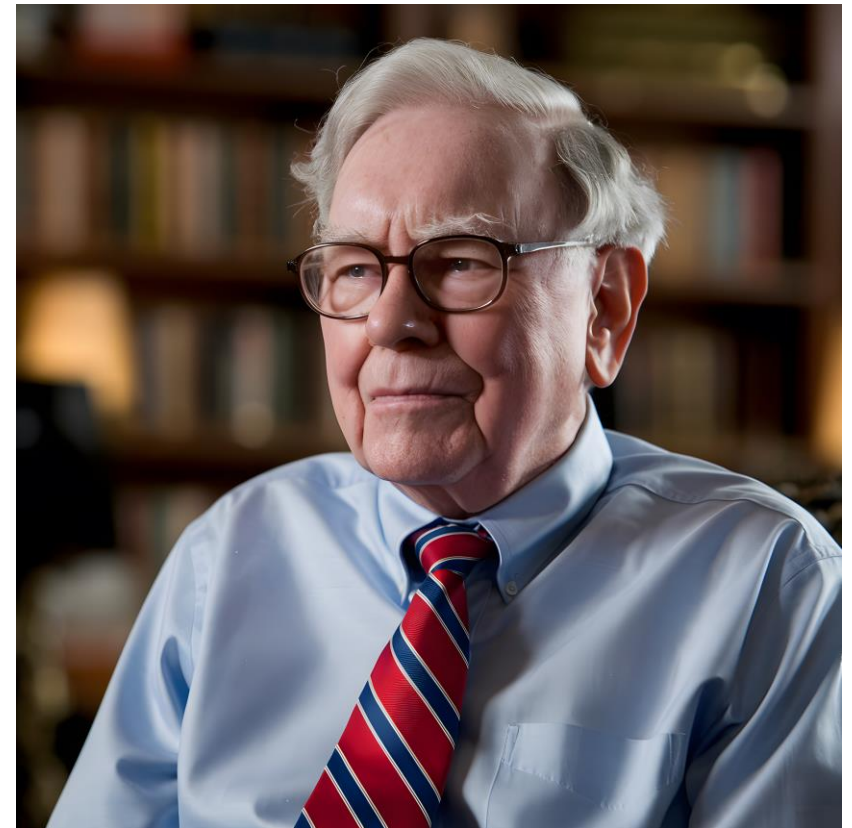
Buffet, però, si ritrovò proprietario di un business “morente”, nel qual continuava ad iniettare capitali sperando in una ripresa che però non sarebbe mai arrivata.

La concorrenza estera era troppo forte, e i margini erano insignificanti.

Nel 1985 si arrese, chiudendo definitivamente i telai.

Imparò una lezione fondamentale: “Quando un management con un’ottima reputazione affronta un business con una pessima reputazione economica, è la reputazione del business a rimanere intatta”.

In diverse delle sue “storiche” lettere agli azionisti, Buffet ha avuto modo di sottolineare l’errore dovuto al suo acquisto impulsivo, evidenziando che se



# The Warren Buffett's lesson

a cura del Kleros Team

i capitali investiti in quell' errore li avesse investiti in modo diverso, oggi la sua società avrebbe potuto valere 200 miliardi di dollari in più.

Paradossalmente, il nome di quel fallimento, Berkshire Hathaway, oggi è celebrato come un simbolo di successo finanziario a livello globale.

## «La cattedra dell'errore»

Nel mondo della finanza l'errore è spesso considerato un tabù, qualcosa da nascondere tra le righe dei bilanci, o al limite da giustificare come "sfortuna".

Non per Warren Buffet, uno dei più grandi investitori di tutti i tempi.

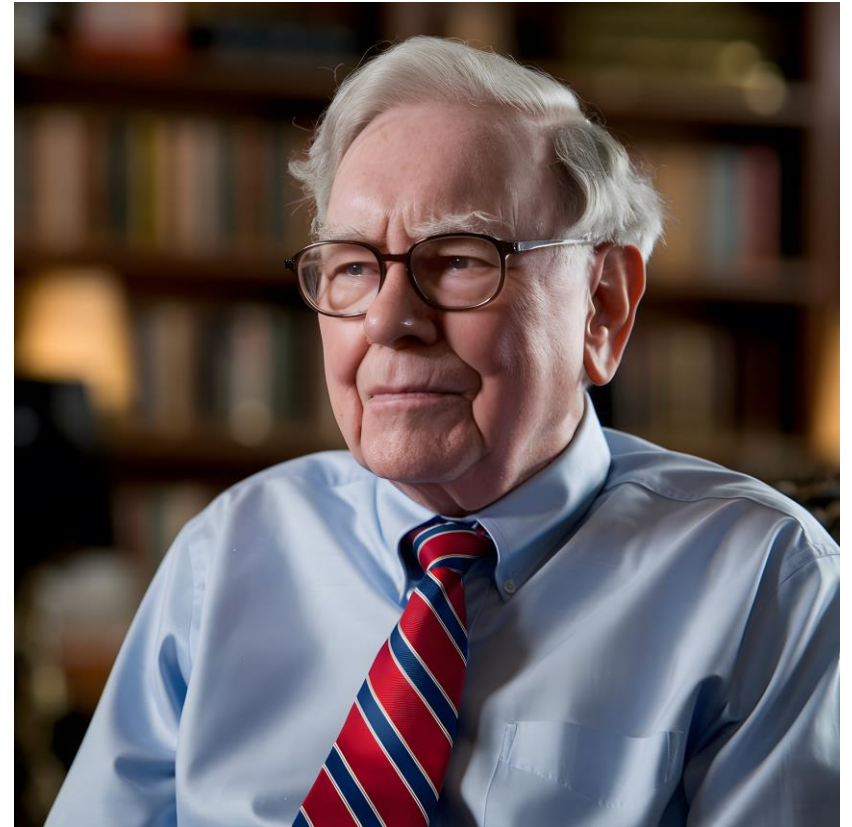
Per Buffet ammettere pubblicamente un errore è stato quasi un rito annuale, quasi una celebrazione.

Nelle sue celebri lettere agli investitori annuali, ammette candidamente tutti i suoi passi falsi, nella convinzione che la capacità di imparare dai fallimenti è il segreto per il successo a lungo termine.

Quando nel 1962 acquistò Berkshire Hathaway subì una severa lezione, fondamentale per il proseguo della sua vita: mai investire sulla base delle emozioni. Senza quell'errore probabilmente non sarebbe mai diventato l'investitore disciplinato che conosciamo oggi.

Buffet sostiene che chi si occupa di affari è destinato a commettere errori.

*"Se giochi a golf, lancerai delle palle nel bosco"*, ama ripetere. Il problema in questi casi non è il colpo sbagliato, ma riuscire a capire perché la palla sia finita là.



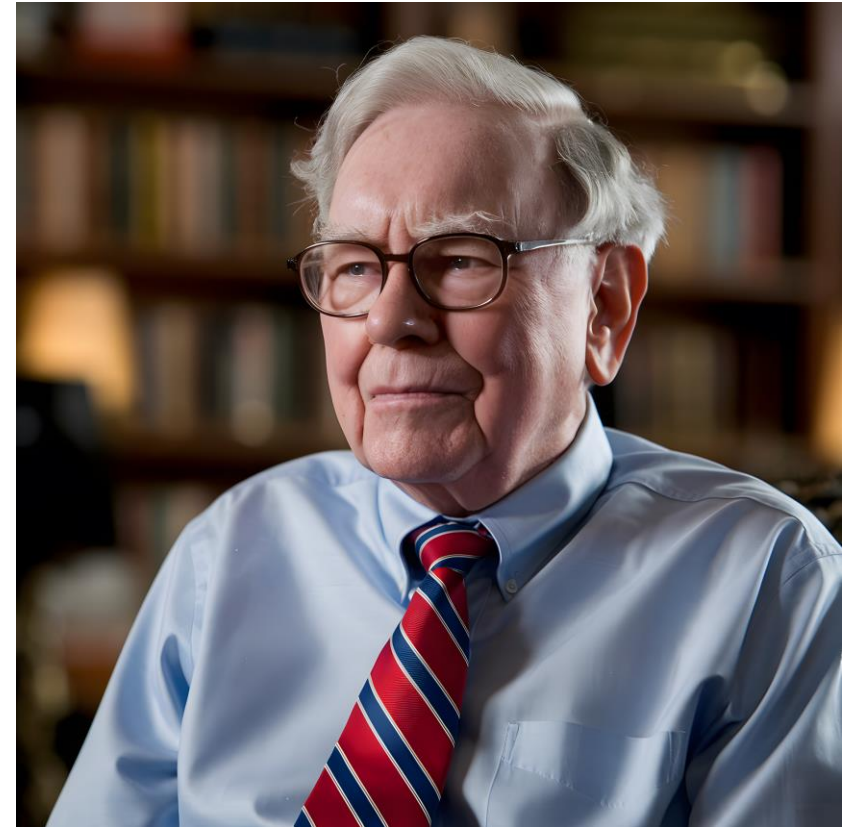
# The Warren Buffett's lesson

a cura del Kleros Team

Negli affari, quindi, come nella vita, occorre sempre guardare avanti, ma è molto utile guardare anche lo specchietto retrovisore, per imparare da quello che è andato storto.

Cosa ci insegna in questa lezione Warren Buffet?

Che per aver successo nella vita, non solo sugli investimenti, ma su tutto, compresa la famiglia, le passioni, i rapporti interpersonali, occorre saper essere “i primi critici di sé stessi”.





LE NOVITÀ DEL MESE

**AGGIORNAMENTO  
LEGISLATIVO  
&  
GIURISPRUDENZIALE**

## **POLIZZA VITA: IMPIGNORABILITÀ ED INSEQUESTRABILITÀ E MINIMO VITALE** **(Cassazione Penale, sent. 15877 del 30 aprile 2026)**

**avv. Massimo Perini**

Prediamo spunto dalla sentenza n. 15877 della Cassazione Penale (depositata il 30 aprile scorso), una sentenza che possiamo definire "di confine" tra diritto civile e diritto penale, che ha il pregio farci riflettere, oltre che sul sequestro in sede penale in vista della "confisca per equivalente", sul concetto di "impignorabilità e insequestrabilità" dell'investimento assicurativo-previdenziale, nonché sul concetto di "minimo vitale" in tema di pignoramento.

Partiamo allora con il primo punto fondamentale: sono sequestrabili (e pignorabili) le somme investite in polizze assicurative? Come noto, l'art. 1923, comma I, c.c., recita "le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere soggette ad azione esecutiva o cautelare".

Sul punto, la giurisprudenza di merito e di legittimità negli anni ha speso fiumi d'inchiostro, abbracciando spesso versioni contrastanti anche con riguardo a situazioni analoghe.

L'intervento chiarificatore è arrivato nel 2008, con le Sezioni Unite della Cassazione (vedasi sent. 8271/2008) che hanno avuto modo di specificare che "impignorabilità e insequestrabilità" delle somme investite in polizza sono giustificate in presenza di una "funzione previdenziale".

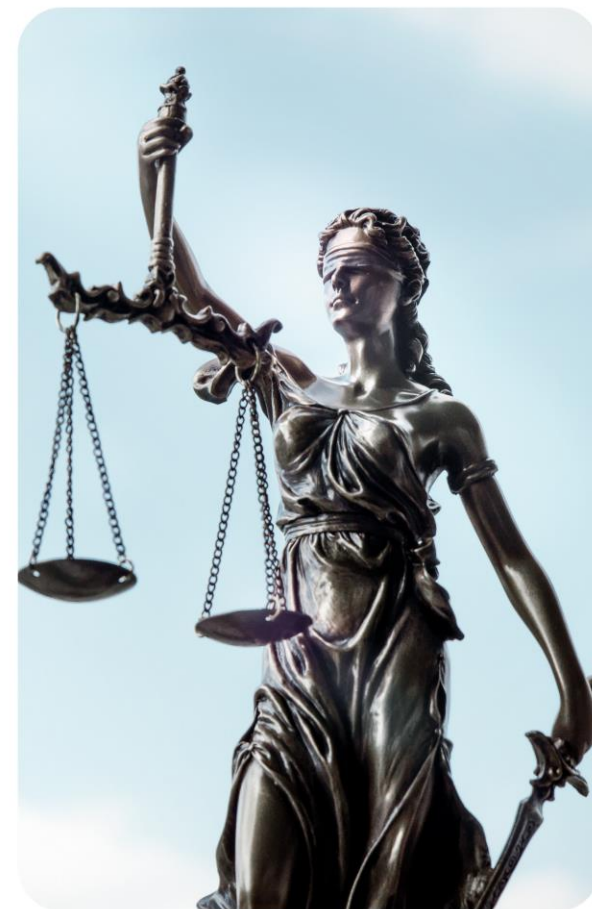
Da lì in poi il dibattito giurisprudenziale è rimasto acceso e vivace, in quanto sta al giudice, caso per caso, verificare la sussistenza o meno di tale requisito.

Charito ciò, passiamo all'altro punto fondamentale: il cosiddetto "minimo vitale", sancito dall'art. 545, comma VII, del codice di procedura civile. Si tratta di una "norma di tutela" che, in presenza di pignoramenti di stipendi e pensioni, garantisce al pignorato un minimo ritenuto "vitale", consentendo quindi il pignoramento solo sull'eccedenza.

Bene, uniamo ora i puntini, e arriviamo allora alla sentenza oggetto di commento.

Siamo nell'ambito di un giudizio penale per riciclaggio, il Gip (con provvedimento poi confermato dal Tribunale in sede cautelare) dispone il sequestro di somme di danaro dell'imputato in vista della confisca per equivalente. Tali somme derivavano dal disinvestimento di una polizza.

Contro il sequestro l'imputato propone ricorso.



## ***POLIZZA VITA: IMPIGNORABILITÀ ED INSEQUESTRABILITÀ E MINIMO VITALE*** ***(Cassazione Penale, sent. 15877 del 30 aprile 2026)*** ***avv. Massimo Perini***

Egli sostiene che su tali somme non potevano essere pignorate per intero, in quanto su di esse doveva essere applicato il principio del "minimo vitale", in quanto somme derivanti ad un investimento assicurativo (e, quindi, a fine previdenziale). I giudici della Cassazione chiamati in gioco dicono "no". Il caso specifico, infatti, riguarda il "disinvestimento di una polizza" e, quindi, con l'incasso delle relative somme, viene meno la funzione demografico-previdenziale tipica del contratto assicurativo. A tali somme, quindi, non può applicarsi la tutela del "minimo vitale" prevista dal codice di procedura civile per le somme che spettano a titolo di pensione.

La Corte, quindi, sostiene che affermare il generale principio di impignorabilità ed insequestrabilità delle somme investite in polizza in presenza della funzione "demografico-previdenziale", non equivale ad affermare che in caso di disinvestimento di tali somme possa applicarsi ad esse il principio del minimo vitale, in quanto il disinvestimento e l'incasso delle relative somme nega qualsiasi "funzione previdenziale".





# Kleros TEAM



**MASSIMO DORIA**



**GIANNI FUOLEGA**



**MASSIMO PERINI**



**ELISA BOSCARATO**



**MARTINA DORIA**



**GLORIA ROSSETTI**



**GIULIA CIGNA**



**MARTINA BOSCOLO**



**ALESSANDRO BIANCHIN**

# **Kleros** TAX & LEGAL NETWORK





community@kleros.it

www.kleros.it

Numero Verde  
800 33 02 33



Il documento è soggetto a revisione, correzione ed integrazione, ed è ad uso esclusivo dei partecipanti della Kleros Community.

Il documento non potrà essere riprodotto o modificato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Kleros srl - Milano - P.Iva 01752100931 che lo ha ideato e creato.

- Copyright 2020 Kleros srl - sono riservati tutti i diritti a termine di legge -